

COMUNE DI GANDINO
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO COMUNALE
DELLE SAGRE

Approvato con delibera del C.C. n. __ del 24/10/2016

INDICE

Art. 1 - Oggetto	Pag. 3
Art. 2 - Definizione di “Sagra”	Pag. 3
Art. 3 - Tipologia delle Sagre	Pag. 3
Art. 4 - Organizzatori	Pag. 3
Art. 5 - Calendario delle manifestazioni	Pag. 3
Art. 6 - Criteri per la formazione del calendario delle sagre e delle feste	Pag. 3
Art. 7 - Inserimento nel calendario e criteri di priorità	Pag. 4
Art. 8 - Spostamento luogo e data	Pag. 5
Art. 9 - Autorizzazioni per somministrazione temporanea di cibi e bevande	Pag. 5
Art. 10 – Somministrazione temporanea di alimenti e bevande	Pag. 5
Art. 11 - Prescrizioni di sicurezza	Pag. 5
Art. 12 - Orari e limiti di rumorosità.	Pag. 6
Art. 13 - Sagre e feste su aree pubbliche. Oneri a carico degli organizzatori	Pag. 6
Art. 14 – Vigilanza e controllo	Pag. 6
Art. 15 - Sanzioni	Pag. 6
Art. 16 - Entrata in vigore	Pag. 6

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti leggi, le modalità di rilascio delle autorizzazioni per le attività di trattenimento e svago e per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di feste popolari, feste religiose e di carattere politico o, più in generale, di tutte quelle manifestazioni che costituiscono reali momenti di aggregazione sociale e sono espressione di cultura, di tradizione e di storia della comunità locale e che abbiano finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici e dell'artigianato locale.

Art. 2 - Definizione di "Sagra"

Per "sagre" si intendono le feste e le altre manifestazioni temporanee di persone in luogo pubblico, o aperto al pubblico, regolarmente autorizzate, connotate da trattenimento e svago in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, purché riconducibili per contenuto a finalità culturali, folcloristiche, di promozione sociale ed economica, ovvero politiche, religiose, di volontariato e di sport.

Art. 3 - Tipologia delle Sagre

Vengono distinte le seguenti tipologie;

_ Tipologia A): Sagre di somministrazione di prodotti tipici. Ne fanno parte le sagre caratterizzate per attinenza e rappresentatività culturale del prodotto oggetto della somministrazione in rapporto al territorio comunale o a singole parti dello stesso;

_ Tipologia B): sagre con finalità di volontariato in genere, culturali, politiche, religiose, sportive, ricreative e sindacali.

Per quanto concerne la categoria A) i prodotti oggetto di somministrazione dovranno essere prevalentemente quelli tipici del territorio.

Per quanto riguarda la categoria B) l'attività di somministrazione temporanea dovrà essere sempre e comunque secondaria e non esclusiva.

Art. 4 - Organizzatori

Le manifestazioni di cui al precedente art. 3 possono esser organizzate da:

- a) enti pubblici;
- b) Pro Loco Gandino;
- c) consulte delle frazioni;
- d) enti e associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica;
- e) organismi religiosi;
- f) partiti politici;
- g) associazioni sindacali.

Art. 5 - Calendario delle manifestazioni

E' istituito il calendario delle sagre che si svolgeranno l'anno seguente, che viene predisposto annualmente dall'Ufficio Commercio, previa valutazione ed analisi delle comunicazioni e/o richieste di inserimento.

Il calendario è approvato dalla Giunta Comunale, che può modificarlo con apposito provvedimento.

Art. 6 - Criteri per la formazione del calendario delle sagre e delle feste

La formazione del calendario avviene nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le domande verranno esaminate secondo l'ordine di presentazione e saranno accolte secondo i criteri di priorità di cui al successivo art. 7.

- b) La durata massima di ciascuna sagra non potrà esser di regola superiore a 8 (otto) giorni, anche non consecutivi, fatta eccezione per quelle per cui la Giunta Comunale ritenga congrua una maggiore durata in relazione al programma proposto.
- c) E' vietata la sovrapposizione di manifestazioni anche per la durata di un solo giorno. A tale divieto potrà esser concessa deroga quando e qualora le manifestazioni siano caratterizzate da aspetti di complementarità ed il loro svolgimento sia sostenibile sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico.
- d) Ad eccezione delle manifestazioni politiche, religiose e sindacali, tutte le altre dovranno avere una denominazione che le identifichi e le caratterizzi.

Art. 7 - Inserimento nel calendario e criteri di priorità

I soggetti organizzatori di cui al precedente art. 4 devono comunicare entro il 31 ottobre di ogni anno le manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo per essere iscritte nel calendario annuale, che viene approvato dalla Giunta Comunale, su proposta del Responsabile dell'Ufficio Commercio, entro il successivo 30 novembre, in modo da poter procedere al caricamento dello stesso su apposita piattaforma informatica della Regione Lombardia entro il 15 dicembre di ogni anno.

La richiesta di inserimento nel calendario deve contenere:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'organizzatore o promotore dell'iniziativa ovvero la ragione sociale e la sede se si tratta di persona giuridica;
- b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email, telefono);
- b) il periodo e la durata della manifestazione e l'indicazione del luogo e degli orari di svolgimento;
- c) il programma di massima della manifestazione;
- d) relativamente alle sagre di tipologia A), dovranno essere indicati i prodotti tipici enogastronomici caratterizzanti la manifestazione.
- e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) relazione previsionale di impatto acustico;
- h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, come quelli collegati al mais spinato di Gandino, della cultura e dell'artigianato locale.

I periodi di svolgimento delle manifestazioni vengono assegnati secondo i seguenti criteri di priorità:

1. Enti Pubblici, Pro Loco Gandino, Consulte Comunali, enti con patrocinio concesso dall'Amministrazione, associazioni senza scopo di lucro, organismi religiosi, politici e sindacali;
2. Maggiore anzianità di svolgimento autorizzato riferita al periodo e al luogo per i quali l'autorizzazione è stata concessa negli anni precedenti, tenendo conto, in particolare, del legame della manifestazione con le tradizioni locali.
3. A parità di anzianità di svolgimento, verrà data precedenza alla domanda presentata in data anteriore.

Le proposte di manifestazioni nuove e/o straordinarie verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Nel calendario si darà particolare risalto alle manifestazioni che, nell'offerta gastronomica, utilizzeranno in prevalenza prodotti agricoli ed artigianali della zona De.C.O, D.O.C. e D.O.P. o a coltivazione biologica.

La mancata richiesta entro il 31 ottobre di ogni anno comporta l'esclusione dal calendario.

Art. 8 - Spostamento luogo e data

Lo spostamento di luogo e data dello svolgimento di una sagra o manifestazione dopo la formulazione del calendario potrà esser autorizzata su istanza motivata del soggetto organizzatore.

Art. 9 - Autorizzazioni per somministrazione temporanea di cibi e bevande

Gli organizzatori delle sagre e/o manifestazioni religiose, tradizionali e culturali dovranno far riferimento all'Ufficio Commercio del Comune di Gandino per il rilascio delle autorizzazioni relative alle somministrazioni temporanee di alimenti e bevande.

Art. 10: Somministrazione temporanea di alimenti e bevande

Le attività temporanee di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel corso di feste e sagre sono soggette a presentazione di SCIA, dichiarazione di inizio attività, almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione. In tale dichiarazione, oltre il possesso dei previsti requisiti morali e professionali, l'organizzatore deve dichiarare di rispettare le normative igienico – sanitarie e di sicurezza alimentare.

L'attività di somministrazione temporanea può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione nei locali e nei luoghi nei quali la stessa si svolge.

Qualora siano presenti delle strutture adibite alle sagre, è necessario allegare alla SCIA una certificazione di idoneità statica da parte di chi si incarica dell'eventuale montaggio del palco o pedana per gli artisti, l'idoneità statica e la conformità degli impianti luce, la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla regola d'arte a firma di tecnico abilitato e la certificazione in merito alla presenza e conformità dei sistemi antincendio.

L'area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di:

- a) servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai frequentatori;
- b) aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- c) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento

Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alla presentazione della dichiarazione di inizio attività, ma devono rispettare la normativa igienico – sanitaria e di sicurezza alimentare.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, si rimanda alle norme della disciplina legislativa vigente in materia.

Art. 11 - Prescrizioni di sicurezza

A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettuerà le verifiche, anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione dovrà comunque garantire le prescrizioni di sicurezza riportate di seguito:

- a) nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, ecc. gli stessi dovranno possedere requisiti di staticità e conformità alle normative vigenti;
- b) l'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, dovrà essere a norma e certificato da tecnico abilitato;
- c) tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere ancorate a terra;
- d) le eventuali linee elettriche aeree dovranno essere ancorate e sorrette da idonei sostegni ad alta resistenza meccanica alla trazione;
- e) gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. dovranno essere debitamente ed appositamente incanalati.

Art. 12 - Orari e limiti di rumorosità.

Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti nonché dal Regolamento comunale sull'acustica e la disciplina delle attività rumorose.

Art. 13 - Sagre e feste su aree pubbliche. Oneri a carico degli organizzatori

L'organizzazione della manifestazione è interamente a carico degli organizzatori.

La pulizia dell'area della sagra è interamente a carico dell'organizzazione.

Per ogni sagra/manifestazione si dovrà stipulare idonea polizza RC (a copertura di eventuali danni a terzi e al patrimonio comunale) da rimettersi in copia all'Ufficio Commercio del Comune prima di ogni manifestazione.

Prima dell'inizio della sagra andrà prodotta al comune, qualora prevista, idonea fidejussione bancaria (o deposito cauzionale) a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, garantendo anche la raccolta differenziata dei rifiuti.

Il rimborso per le eventuali spese di acqua, energia elettrica, materiale elettrico e altre attrezzature (palco, sedie, tavoli, panche, gazebo, tensostrutture, ecc.) fornito dall'Amministrazione Comunale verrà stabilito dalla Giunta Comunale con separato atto e tempestivamente comunicato agli organizzatori.

Art. 14 – Vigilanza e controllo

Le attività di vigilanza e controllo sono in capo al comune, che applica le sanzioni e ne introita i proventi.

Art. 15 - Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate a norma di legge.

In caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento comunale, si applica la sanzione del pagamento di una somma da € 500,00 a € 3.000,00.

In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'art. 7 del presente regolamento, gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da € 2.000,00 a €12.000,00, con l'immediata interruzione della sagra.

In caso di recidiva, le sanzioni precedenti sono raddoppiate.

A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.

Art. 16 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni.